This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 697 397

BENINI

Un caso di falso

1897

HD
S
ITA
982
BEN

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

BOGHINI

AVV. PIETRO BENINI

UN CASO DI FALSO

IN SCRITTURA PRIVATA

(Art. 280 C. P.)

VERONA
STABILIMENTO TIPO-LIT. G. FRANCHINI
1897

ITA
982

Digitized by Google

FOR TX
B

DEC. 20, 1930

Digitized by Google

ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA

RICORSO

del signor Italo Frapporti di Caprino Veronese patrocinato dall'Avvocato Pietro Benini di Verona per ottenere l'annullamento della Sentenza 20 agosto 1897 della Corte d'Appello di Venezia, con cui fu il ricorrente condannato a dieci mesi di reclusione ed agli accessori di legge, come colpevole del reato di falso in scrittura privata (art. 280 Cod. Pen.).

FATTO

Il Consiglio Comunale di Caprino era stato convocato in seduta per il 27 gennaio p. p.

Si dovea in questo giorno discutere anche sopra una nuova tassa da imporsi sulle farine.

L'amministrazione Comunale e conseguentemente il partito suo era favorevole a questa proposta, il partito contrario naturalmente la combatteva ad oltranza.

Come purtroppo succede, e con maggior violenza nei piccoli centri, sorta la questione, s'ingaggiò accanita la lotta tra i due partiti che già da tempo combattevano tra di loro con ogni arma e per qualsiasi motivo, s'agitò la popolazione e si discusse sulla piazza ciò che dovea rimanere nel sereno campo amministrativo.

Nella sera antecedente alla seduta, resi consapevoli gli avversari della tassa, che i fautori della stessa aveano scritto una falsa lettera ad un Consigliere comunale, certo Favetta, della frazione degli Spiazzi per indurlo a non presenziare la seduta medesima perchè non votasse,

Digitized by Google

come avea manifestato, contro il progetto della tassa, pensarono di paralizzare questo colpo adoperando lo stesso sistema.

Riuniti in una trattoria nella notte tra il 26 e 27, compilarono un telegramma diretto al sig. Cav. Antonio Candiani, esso pure consigliere Comunale di quel paese, ma favorevole alla tassa, e mandarono il giovane Bresaola a Verona, perchè, nella mattina successiva, lo avesse spedito al suo indirizzo. Con questo telegramma, che figurava firmato dalla moglie del sig. Candiani con questi dimorante a Verona, lo si invitava a quivi subito ritornare per un male improvviso, che aveva nel frattempo colpito il di lui figlio.

Questi compilatori del telegramma però, siccome voleano riuscire nell'intento di allontanare il sig. Candiani dal Consiglio, ma d'altra parte non voleano che egli avesse a subire dalla falsa notizia una impressione troppo forte, nella stessa notte si recarono dall'altro consigliere comunale Dott. Schiena amico strettissimo del sig. Candiani, e solito ad accompagnarlo dalla frazione di Pesina a Caprino quando devono partecipare al Consiglio, e lo misero al corrente della spedizione del telegramma perchè dovesse narrare al destinatario tutta la verità, qualora l'avesse ritenuto opportuno.

Diffatti, appena giunse, nella mattina successiva, il telegramma al suo destino, e il Cav. Candiani fece atto di ritornare subito a Verona colla carrozza con cui era arrivato, fu il Dott. Schiena che lo trattenne e che lo persuase a rimanere, telegrafando alla Signora per la conferma della notizia, e sarebbe stato il Dott. Schiena a scoprirgli la manovra degli osteggiatori della tassa, se non fosse stato in ciò prevenuto dall'Ing. Beccherle, presente al loro discorso.

Fatto si è, che se il Cav. Candiani sulle prime si sentì commosso, riacquistò la calma pel contegno del Dott. Schiena e dell'Ing. Beccherle, e si tranquillizzò del tutto, quando subito dopo gli giunse da Verona un altro telegramma in risposta al proprio, con cui la sua Signora gli annunziava che il figlio stava benissimo, e ch[illegible] a trattare d'un maneggio di partito.

Prese quindi parte alla seduta e votò a favore de[illegible] re non vi presenziò invece il Consigliere Favetta, ch[illegible] amo degli avversari, e la tassa passò a maggioranza [illegible]

Il sig. Italo Frapporti ed il sig. Giosuè Br[illegible] chiamati davanti al Tribunale di Verona per rispond[illegible] falso in scrittura privata; gli altri compagni di g[illegible] sciati tran-

Digitized by Google

quilli, perchè il sig. Frapporti per un sentimento di generosità e nella ferma convinzione di non aver commesso il reato ascrittogli, assunse tutta la parte di Cireneo e mantenne il segreto sul nome dei correi.

Le cose andarono bene al Tribunale di Verona per entrambi gli imputati, ma poi l'aria spirò dal punto opposto, e il sig. Frapporti che era stato, come il Bresaola, completamente assolto dai primi giudici, fu invece dalla Corte d'Appello di Venezia condannato a 10 mesi di reclusione come colpevole di falso in scrittura privata.

Ora un'intera famiglia piange amaramente la triste sorte di chi sarà colpevole d'aver troppo sentito la passione di partito, ma non già d'aver commesso dolosamente un falso, ed aspetta dal Supremo Collegio, con una sentenza di riforma, il ritorno della pace scomparsa.

La sentenza del Tribunale di Verona porta la data del 23 giugno p. p. quella della Corte l'altra del 20 agosto corr.

MEZZO UNICO

Falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 280 del Cod. Pen. in relazione agli articoli 2 e 3 delle disposizioni sulla interpretazione delle leggi, 139 e 189 del Cod. Pen. 94 e 129 della Legge Com. e Prov.

1.°

Quando vigeva il Codice Sardo, molteplici questioni che erano sorte a proposito del reato di falso in scrittura privata erano state anche risolte, e tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza aveano omai sancita la massima, che non già tutte le alterazioni d'uno scritto poteano costituire tale reato, ma solo quelle che cadevano sopra scritti destinati a produrre obbligazioni o liberazioni od almeno, secondo le autorità più severe, un principio di prova per un giudizio civile.

Scrivendo per il Supremo Collegio è inutile ricordare le Sentenze numerose, che tale massima stabilirono, e per essere brevi, si accennerà alla dottrina più tardi, quando si interpreterà l'art. 280 del Codice Penale Italiano.

Digitized by Google

Colla pubblicazione del nuovo Codice, la questione risorse per opera di quelle autorità, che nella modificazione formale dell'articolo di legge regolante la materia, vollero intravvedere una modificazione invece sostanziale del reato.

Ma il sottoscritto si lusinga di poter dimostrare, sia ricorrendo alle fonti del vigente Codice, sia mettendo a raffronto tra loro le stesse diciture dei due Codici che si succedettero, come il legislatore non abbia mai inteso di modificare in verun punto l'essenza del reato di falso privato e come quindi non vi sia alcun motivo per derogare ai principii che su tale istituto furono da questo Eccelso Consesso e dalla dottrina tutta proclamati sotto il dominio del cessato Codice Sardo.

In questa indagine ci soccorre mirabilmente la Sentenza assolutoria del Tribunale di Verona, che merita un sincero elogio per l'esattezza dei richiami storici, e per la nitidezza e genialità di pensiero di chi la stese.

In questa Sentenza sta scritto:

" *I lavori preparatorii del nuovo Codice Penale giustificano pienamente il concetto del Tribunale, che cioè il reato di falso in privata scrittura, allora soltanto si verifica, quando la falsificazione interviene in uno scritto di tal natura, che prodotto come documento probante contro colui al quale falsamente si attribuisce, possa menomarne il diritto ed essergli di nocumento, sia nella sua vita economica, sia nella sua vita fisica, sia nella sua vita morale.*

„ *Se nel delitto di falsificazione in privata scrittura si fosse inteso d'introdurre una riforma così grave quale quella di sopra accennata*, che cioè ora debba esistere tale reato, qualunque sia la natura dello scritto contraffatto, abbia o meno alcuna forza probatoria in giudizio, *indubbiamente di questa riforma se ne sarebbe parlato e diremo a lungo nei lavori suddetti. Della medesima invece non avvi traccia alcuna. È vero, che ora nel nuovo Codice dopo le parole* **scrittura privata,** *non si leggono più quelle altre dianzi cennate dell'art. 350 del Codice Sardo* — **atta a produrre obbligazione ecc.** — *L'eliminazione però di queste frasi si spiega facilmente senza bisogno di pensare e di ricorrere ad una modificazione profonda nel concetto della falsità in documento privato. Il legislatore ha voluto nella materia del falso istrumenlale, inspirarsi al modello del Codice Toscano (Art. 248), e così abbandonando il metodo seguito dal Codice Sardo,*

Digitized by Google

emanciparsi dalle enumerazioni sommamente difficili e pericolose della casistica francese (Relazione Zanardelli, art. 264, 268 Prog. pag. 418).

" Di più il capo terzo del Titolo IV° Libro II° del Progetto s' intitolava — **della falsità in documenti.** *— La Commissione coordinatrice, propose di sostituire alla parola* **documenti** *quella di* **atti, perchè questa,** *disse il relatore Lucchini,* **è più esatta e conforme al Cod. Civ.** *(Verb. 27 pag. 506). E il ministro nell' accogliere detta proposta, ne dava conto nella sua relazione finale (pag. 117) nei termini seguenti: —* **il progetto intitolava il Capo 3° " Della Falsità in documenti, „ ma nella nostra legislazione si parla di atti e non di documenti, per significare quello che qui si deve intendere** *(art. 1313 e seg. del Cod. Civ.)* **e sotto il nome di atti si comprendono anche le scritture private** *(come nell' epigrafe del § IV° Sezione I° capo V° Libro III° Titolo IV° del Codice Civile).*

„ Ne discende pertanto che, secondo i lavori preparatorii, il significato della parola **atti** *(sotto il qual nome si comprendono anche le* **scritture private***) deve rintracciarsi negli art. 1313 — 1340 del Cod. Civ. ed in genere che non può parlarsi di falsità in* **atti** *se l' alterazione del vero non sia caduta sopra un documento che abbia in giudizio una qualche forza probante e obbligatoria contro colui al quale falsamente si attribuisce. Il significato suddetto è confermato dalla relazione Senatoria, ove parlandosi dei delitti contro la fede pubblica e specialmente del falso istrumentale si dice che questo concerne la* **falsità in documenti propriamente detti pubblici e privati** *(Parte 2.ª Tit. 6.° proemio). È suffragato ancora ed in modo eminente dall' esame che nei lavori preparatorii si è fatto, sulla convenienza o meno di conservare in materia di falsità in atti privati l' istituto della* **previa interpellanza,** *quale era stato adottato nel Cod. Sardo pel mezzogiorno d' Italia „.*

Quando il legislatore nostro ha voluto modificare la natura o l' estensione d' un reato, come era naturale, lo ebbe a dichiarare esplicitamente, o lo ebbero a dichiarare le Commissioni di revisione. Come è quindi mai possibile, che pel reato di falso sia avvenuta questa sostanziale modificazione, senza che sia stata mai pronunciata una sola parola per giustificarla? Come è mai possibile che questo sia successo ad un legislatore che dovea necessariamente, conoscere le ardenti questioni che sotto il Codice Sardo su tale proposito s' erano impegnate tra i cultori del diritto? Come è mai possibile che si sia col nuovo codice instaurata una nuova teoria in tema di falso sconvolgente l' opinione contraria di tutti gli scrittori del diritto

Digitized by Google

penale, e la giurisprudenza omai diventata concorde, senza che con una frase sola il legislatore abbia tentato almeno di dimostrare che tutti gli avversari suoi erano caduti in errore?

Questo non è ammissibile, non è nemmeno concepibile.

Ha quindi ragione il Tribunale di Verona quando dice che all' arcolo 350 del Cod. Sardo fu sostituito l'art. 280 del Cod. attuale per togliere la casistica soltanto che nella vecchia legge troppo frequentemente si riscontrava.

Ma noi soggiungiamo che fu tolto dall' art. 350 soltanto tuttociò che rappresentava una vera superfetazione.

Era inutile che ivi stessero scritte le parole *scrittura privata atta a produrre obbligazione o liberazione*, quando queste parole erano susseguite dalle altre — *od a nuocere altrui in qualsivoglia modo.*

In quest' ultima dizione erano comprese anche le scritture atte a produrre obbligazione o liberazione, per l' eterno assioma che nel più sta il meno.

Quindi il legislatore ha tolto il superfluo ed ha riportato nell'art. 280 tuttociò che di sostanziale trovavasi nell' art. 350 del Cod. Sardo.

Non si darà dunque torto al Sig. Frapporti se si lamenta contro coloro che vogliono trovare una ragione per cambiare le Sentenze assolutorie d' un tempo, nella modificazione del codice, perchè questa non è che apparente, mentre il reato anche oggidì sussiste, se ed in quanto sussisteva col codice cessato.

II.°

Quale è dunque l'elemento materiale necessario per poter discorrere del reato di falso in scrittura privata? In altre parole, quale dev'essere la natura dello scritto falsificato per poter pronunciare una sentenza di condanna?

Il Maino (commento al Cod. Pen. It. Vol. 1° pag. 163) d' accordo coll' Impallomeni (Cod. Pen. It. III.° Vol. III. pag. 28) sostiene, che *non ogni privata scrittura è materia di falso, ma quella soltanto che può avere un effetto giuridico, sicchè la sua falsificazione abbia a ledere un interesse giuridico. Gli scritti privati*, egli prosegue, *indifferenti e stranieri al diritto, non possono fornir materia d' incriminazione.*

Il Crivellari (Il Cod. Pen. Vol. III. pag. 249) dichiara di associarsi

Digitized by Google

alla opinione del Pessina, il quale sostiene che *non tutte le scritture private possono essere materia di falsità punibile, poichè la destinazione di esse è multiforme secondo i varii fini che l' uomo si propone nella vita, i quali possono non avere attinenza col diritto. La scrittura privata*, aggiunge l' illustre giurista, *per dar materia al reato, dev'essere di tale natura, che prodotta come documento contro colui al quale si attribuisce di esserne l' autore, possa essergli di nocumento, sia nella vita economica, sia nella vita fisica, che nella vita morale.*

La scrittura privata, osserva il Napodano (Riv. Pen. Vol. XXXIX pag. 215), *intanto ha una importanza giuridica, in quanto è adoperata come la pubblica, quale mezzo probatorio di diritti ed obbligazioni.*

E se si vuol conoscere come altri scrittori egualmente abbiano pensato sulla natura del reato in esame, si ricorra alla bellissima monografia del Frassati (Suppl. alla Riv. Pen. Vol. III. pag. 5).

Dunque si può, senza tema d' essere smentiti, affermare, che fu da tutti i giuristi sempre fatta una distinzione tra scrittura e scrittura, che dai più scrupolosi nella interpretazione della legge venne ritenuta l' esistenza della falsità penale soltanto quando questa cada sopra scritture atte a creare obbligazioni o liberazioni in giudizio e che dagli altri meno severi fu ritenuta anche quando sia stato alterato un documento avente attinenza col diritto del cittadino, cui il documento falsificato venga attribuito.

Nel caso nostro, e lo vedremo meglio più tardi, il signor Frapporti avrebbe falsificato un telegramma, che in nessuna maniera poteva ferire o comunque alterare i diritti giuridici del signor Candiani, e nemmeno produrre danno qualsiasi alla persona, di cui fu falsificata la firma.

E che questa distinzione tra scrittura e scrittura si debba fare, risulta pure dall'esame delle fonti del nostro diritto penale; e su ciò si lascia ancora la parola al Tribunale di Verona.

" *Ad escludere la teoria*, si legge nella Sentenza 23 giugno p. p. *che vuole vedere un falso punibile nella alterazione di uno scritto qualunque, basta notare che l'art. 280 è posto nel Tit. VI. Libro II C.P. che tratta dei delitti contro la fede pubblica. Intanto adunque un fatto può cadere sotto le funzioni del titolo stesso, in quanto possa costituire un attentato alla fede pubblica, in quanto cioè rappresenti una violazione di quel diritto che con le disposizioni medesime si è voluto proteggere. Ora è ben noto il concetto della fede pubblica; esso deriva*

Digitized by Google

dall' impero dell' autorità sociale, la quale con certi provvedimenti impone al privato una fiducia che questi è tenuto a subire. Muovendo appunto da questo concetto la sottocommissione, istituita dal Mancini nel luglio 1876, proponeva un mutamento radicale in materia di falso privato. Ravvisando nel falso privato un reato non già contro la fede pubblica, ma contro la proprietà, opinava doversi sopprimere come reato speciale, facendo dell' uso d' un privato documento falso una circostanza aggravante della frode. Il non essersi però seguita, nell' approvazione del Codice, l' opinione suddetta, fornisce la prova migliore che la falsificazione dei documenti propriamente detti e non l' alterazione di uno scritto qualsiasi può costituire il falso punibile. Ed invero se si è voluto mantenere sotto la rubrica dei delitti contro la fede pubblica e punire perciò come reato speciale il falso privato, quando se ne sia fatto uso, questo significa che lo scritto contraffatto deve, secondo i principii del nostro sistema probatorio presentare caratteri tali, che prodotto contro colui, al quale falsamente si attribuisce possa essergli causa di dannose conseguenze giuridiche.

" Se alterazione del vero cade sopra scritto diverso si potrà avere il raggiro costitutivo della truffa, l' attentato punibile o meno contro l' esercizio di un diritto politico ed in genere un mezzo più o meno idoneo per eseguire altro reato, ma nell' alterazione medesima non si potrà mai riconoscere un delitto contro la fede pubblica. „

Un altro argomento, se non strettamente giuridico, certo efficacissimo per scoprire l' intenzione vera del legislatore nella determinazione del falso privato punibile, lo si desume dal confronto della pena stabilita per questo reato nell' art. 280, colle pene stabilite nel Capo successivo pei falsificatori di passaporti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni.

Per questi la reclusione corre da *uno* a *diciotto* mesi, e se sono pubblici ufficiali da *sei* mesi a tre anni, mentre per gli alteratori di una privata scrittura qualsiasi la reclusione non può essere minore di *un anno* e si estende *fino ai tre.*

Sicchè, secondo il nostro Codice, adottandosi l' opinione a noi contraria, si potrebbe assistere all' irragionevole spettacolo di vedere condannato ad un anno di reclusione (minimum della pena) il falsificatore, ad esempio, d' una lettera diretta ad una donna maritata per avere un colloquio amoroso colla medesima, e ad un solo mese della stessa pena il falsificatore d' un documento pubblico, come un passa-

Digitized by Google

porto, una licenza od altro, o a sei mesi l'ufficiale pubblico incaricato del rilascio dei passaporti o delle licenze, che ne rilasci una falsificata.

Il primo, che avrebbe commesso un'azione meno dannosa, meno temibile dalla società dovrebbe espiare una pena enormemente superiore all'altra inflitta a chi ha violato effettivamente la fede pubblica in un atto pubblico con sacrificio del diritto sociale!

A questa assurdità naturalmente non si può arrivare, se invece l'art. 280 viene interpretato nei suoi veri termini.

E quest'argomento è di somma importanza, perchè ognuno sa che il giudice nell'interpretazione delle leggi, ammesso che esse possano essere per l'incerta loro dicitura suscettibili di varie interpretazioni, deve evitare l'adozione di quella che menerebbe il legislatore all'assurdo.

Nel caso nostro l'art. 280 è chiarissimo, ma anche se fosse incerto, l'interpretazione estensiva avversaria dovrebbe essere per ciò che si è detto subito scartata.

Infine un altro argomento sostiene la tesi del ricorrente. Si è sempre ritenuto dai magistrati e dai dotti, e si ritiene ancora, che non possa parlarsi di falso in scrittura privata, se sia stato falsificato un documento *nullo*, qualunque possa esserne la forma e la sostanza, ed anche se sia stato usato in giudizio.

Ebbene questo principio dovrebbe essere distrutto, se potesse valere la teoria che c'è falso sempre quando vi è una scrittura falsa, che arreca un danno qualsiasi ad una terza persona; e se si dovesse far buon viso all'argomento addotto dall'Eg. Magistrato della legge presso la Corte di Venezia, quando si svolse l'attuale processo, che il danno può consistere anche nel *misero franco* che il Cav. Candiani dovette spendere per telegrafare alla propria moglie, onde aver notizie precise e sincere.

La falsificazione e l'uso d'un atto nullo può produrre dei danni ben maggiori di questo.

Il Sig. Frapporti, come già si è osservato, non ha alterato un *atto* di quelli contemplati dall'art. 280 Cod. Pen. — e non deve rispondere di falso. — Dalla passione di partito si sarà lasciato trasportare ad una azione, che merita certo il rimprovero di tutti gli onesti, e dei padri di famiglia in particolar modo, ma questa azione sfugge, come moltissime altre al rigorismo della legge penale. Trova la sua

Digitized by Google

punizione nella sola disapprovazione sociale e nel rincrescimeto dello stesso agente, che a mente serena e nella abituale tranquillità di Caprino, non l'avrebbe certo commessa.

III.°

Ma non solo manca la materialità del reato di falso, manca pure l'intenzionalità.

Il dolo specifico della falsità, scrive il Pessina, *concretandosi nella falsificazione della scrittura, è composto di due elementi; l'uno dei quali è la coscienza del falso, l'altro è l'intento al quale mira l'artificio di imitazione, e che è quello di costruire un documento che mostri vero quello che non è vero:*

Dolose et in alterius prejudicium, era la formula degli antichi scrittori; *fraudolentement et avec l'intention de nuir*, è la formula del diritto francese.

Il Carrara definisce il dolo *l'intenzione di fare un atto che si conosce contrario alla legge, e siccome la legge proibitiva del falso non punisce ogni falsità, ma quella soltanto che nuoce o che ha potenza di nuocere, ritiene che l'agente debba conoscere che la sua falsità è contraria alla legge, ed inoltre che essa è dannosa almeno potenzialmente; senza di ciò l'agente avrà la coscienza di far cosa falsa, ma non avrà la coscienza di fare cosa contraria alla legge, e così non sarà in dolo.*

Il Puglia attribuisce alla parola dolo *significato di intenzione di nuocere.*

Altri lo definirono *la coscienza di immutare la forza probatoria d'un diritto o rapporto giuridico.*

E nella Relazione Ministeriale per il nuovo codice si legge: " *Le penalità sono elevate quali si convengono a delitti che tanto per la sottile e meditata perfidia di chi li commette, quanto per il grande turbamento che sogliono portare nei molti e svariati riguardi politici, economici e civili, reclamano tutta la severità della legge. Essi* (i falsari) *preparano all'ombra le loro armi, convertono in mezzi di tradimento e di frode quelli che lo Stato e i cittadini considerano siccome i segni visibili della scambievole loro volontà e fiducia. Se talora l'omicida e il ladro possono trovare scusa nella passione o nella miseria, nel falsario è sempre palese l'animo abbietto di chi ricorre all'insidia* **per**

Digitized by Google

carpire l'altrui *o per conseguire un altro fine delittuoso il più delle volte, senza poter misurare le conseguenze del fatto, e con l'effetto di scuotere il credito e l'autorità dello Stato o della legge, compromettendo la pubblica fede dal cui attacco deriva l'obiettività giuridica di questa classe di delitti* „.

Questa stessa Corte Suprema ribadendo la massima già altre volte pronunciata, giudicando in una causa in cui erano state falsificate delle bollette del lotto allo scopo di truffare un infelice con delle finte vincite, ha ritenuto, che non si potea nella fattispecie parlare che di truffa e non già anche del reato di falso, perchè una circostanza costitutiva d'un diritto, non può dar luogo per sè stessa ad un'altra specie di reato (Temi V. anno 1897 pag. 387).

L'intenzione del Sig. Frapporti, per non parlare dei suoi amici, quando stese il fatale telegramma, che gli fu cagione di tante angoscie e di tanti tribuli, non fu certo quella di creare un documento od uno scritto che dovesse nuocere al Cav. Candiani, e molto meno alla di lui Signora, di cui s'immaginava la firma. L'intenzione sua non fu certo quella di procacciarsi un utile qualsiasi. Nessun rapporto giuridico fu col telegramma conchiuso o modificato tra chi lo compilò e coloro a cui si riferiva.

Intenzione vera ed unica del sig. Frapporti, fu quella d'ottenere una soddisfazione al proprio partito politico, e se si vuole, di opporre la propria manovra ad una manovra identica intentata dal partito avversario per allontanare un consigliere, che sarebbe stato favorevole alle idee del partito Frapporti.

E se questa, come non v'ha dubbio, fu l'intenzione del ricorrente, male si è giudicato, coll'averlo ritenuto colpevole di falso, perchè si è avuto riguardo al *mezzo* e non al *fine*.

Il Cod. Pen. agli art. 139 e 188 ha contemplato un reato che si avvicina al caso in questione. Ivi si è voluto punire chi impedisce l'esercizio di qualsiasi diritto politico, od impedisce o turba le adunanze o l'esercizio delle funzioni di corpi giudiziari, politici od amministrativi, o delle loro rappresentanze, o di altre autorità, di ufficii o di istituti pubblici, od influisce sulle loro deliberazioni.

Scopo del sig. Frapporti con la spedizione del falso telegramma, si era appunto quello di impedire il libero funzionamento del Consiglio Comunale di Caprino, influendo, colla sottrazione d'un voto, sulla deliberazione che stava per prendere circa la tassa sulle farine.

Digitized by Google

Quindi egli avrebbe dovuto essere punito per questo speciale reato, se per l'esistenza dello stesso non fosse stato richiesto dal legislatore un altro estremo quello della violenza, della minaccia o del tumulto.

Siccome quindi secondo il nostro codice fra i mezzi per commettere questo reato di turbamento d'un corpo amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni non è contemplato quello dell'uso d'un documento falso, bisognerà logicamente dedurre che l'azione ultima, il vero intento del sig. Frapporti non era e non è delittuoso, perchè di delitto si può parlare solo quando la legge penale ha espressamente classificato nei delitti una azione umana.

Nella legge Comunale e Provinciale nostra esiste pure un reato che si avvicina ancora di più alla fattispecie che si esamina, senza però comprenderla.

L'art. 94 è così concepito: chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature o ad astenersi dallo esercitare il diritto elettorale, *o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero* **con qualunque mezzo illecito** atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature o *ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale* è punito con la pena *della multa fino a lire 500 e nei casi più gravi con la detenzione sino a tre mesi.*

Per il successivo art. 129 è applicabile alla elezione del Sindaco la disposizione del succitato art. 94.

Secondo questi articoli è dunque colpevole chi con qualsiasi *mezzo illecito* e quindi anche con *un falso in scrittura* costringe un consigliere ad astenersi dalla seduta consigliare in cui si deve nominare il Sindaco, e viene punito con una multa non superiore alle L. 500, o se il caso è ritenuto grave, con la detenzione non superiore però ai tre mesi.

La disposizione di questi articoli sembra al sig. Frapporti che sciolga meglio di qualsiasi altro ragionamento la questione che lo riguarda.

Se egli avesse spedito il telegramma al Cav. Candiani per impedirgli di assistere alla seduta consigliare di Caprino in cui si fosse nominato il Sindaco, non si sarebbe certo parlato del reato di falso,

Digitized by Google

ma del solo reato speciale stabilito dalla legge Comunale e Provinciale, e sarebbe stato condannato molto facilmente ad una multa soltanto. — Questo Eccelso Consesso colla sua decisione del 9 aprile 1897 già ricordata, ci insegna che non è possibile ragionare altrimenti, e che non è lecito parlare d'un doppio reato mai quando uno di essi sarebbe *una circostanza costitutiva dell'altro.*

Come si potrà quindi sostenere che avendo invece il Frapporti spedito il telegramma per impedire al sig. Candiani di assistere alla seduta consigliare in cui non già doveasi nominare il Sindaco, ma votare una tassa, è caduto non nel reato della legge Com. e Prov., ma nell'altro del falso in scrittura molto più grave e più severamente punito?

Perchè dovrà trovarsi in condizioni peggiori colui il quale ha commesso una azione che il legislatore ha considerato incriminabile, dell'altro effettivamente colpevole d'un reato?

La legge Comunale e Provinciale avendo specificato che esiste reato solo quando *con qualsiasi mezzo illecito* si impedisce ad un consigliere Comunale di votare per la nomina del Sindaco ha con ciò chiaramente stabilito che reato invece non esiste quando con *qualsiasi mezzo illecito* si impedisce ad un consigliere di votare su qualsiasi altro oggetto all'ordine del giorno, o quindi anche sopra una tassa sia pure sulle farine.

La votazione per il Sindaco fu circondata di maggior cautele, che non tutte le altre votazioni di un Consiglio.

Sarebbe quindi ingiusto ed illogico che un mezzo — *falso* — dovesse poi invece assurgere di per se stesso alla serietà d'un reato nelle votazioni di minore importanza o meglio meno protette dalla legge, e portar seco delle conseguenze molto più gravi di quando serve per commettere un altro reato.

IV°

Questo Eccelso Consesso si è occupato parecchie volte del reato di falso in scrittura privata dopo la pubblicazione del Cod. Pen. Ital. e per diligenza di difesa se ne ricordano i più importanti giudicati.

Con Sentenza 21 dicembre 1892 (Cass. Unica anno 3 col 463) giudicandosi sopra un conflitto per questione di competenza furono

Digitized by Google

demandati alla Corte d'Assise i compilatori di un telegramma falso diretto ad un consigliere del Comune di Cesi per impedirgli di partecipare alla nomina degli assessori (allargandosi per questi come sostituenti il Sindaco in caso di sua mancanza la disposizione dell'art 129 della legge Com. e Prov.). In questo caso si ritenne contrariamente a ciò che aveva giudicato il Tribunale di Rieti, che per la determinazione del reato si dovea aver riguardo allo *scopo specifico dell'azione commessa* per cui veniva ad essere contemplata da una speciale disposizione della legge ed assegnata per la cognizione ad una competenza straordinaria.

Con Sentenza 11 luglio 1892 (Cass. U. Anno 3 col 1127) decidendosi una questione invece di competenza territoriale fu ammesso che nel caso di spedizione di telegrammi falsi per incassare dei danari in un giudizio esecutivo, si dovea parlare di truffa e non di falso in scrittura privata.

Nel 21 luglio 1896 (Cass. U. Anno 7 col 1061) fu ritenuto colpevole di falso chi ebbe a spedire un telegramma falsamente firmato dal mandante al proprio procuratore per farlo cessare da una causa fra il supposto speditore e chi effettivamente il telegramma ebbe a spedire.

Con altra Sentenza del 5 novembre 1896 (Cass. U. Anno 8. vol. 237) si dichiarò sussistere il reato di falso in scrittura privata contro colui, che aveva spedito alla Ditta Magni alcune lettere contenenti tali ingiurie alla Ditta stessa da parte di un suo dipendente da esserne licenziato.

Si ricordano ancora ed in modo speciale due altre sentenze quella del 12 gennaio 1897 (La Giustizia P. Anno III col. 196 - e l'altra dell'11 maggio stesso anno (idem col. 928). Colla prima si è giudicato che alla sussistenza del reato di falsità in scrittura privata non è necessario l'uso giudiziale di essa, ma che basta un uso anche stragiudiziale, *purchè diretto a conferire alla scrittura un valore giuridico.* Coll'altra si ribadì questo concetto.

Si sono ricordate tutte queste sentenze per dimostrare come questo Eccelso Consesso abbia già manifestato il proprio avviso nella questione attuale, e come errino coloro che da tali giudicati vogliono dedurre che la Corte Suprema abbia quando che sia adottato la massima da noi combattuta che ogni alterazione del vero in una scrittura privata deve essere punita a sensi dell'art. 280 del Cod. Pen. quando se ne faccia uso e da questo possa derivare pubblico o privato nocumento.

Digitized by Google

Questo Eccelso Consesso anche quando si mostrò più severo contro gli alteratori del vero incontrando così le critiche di valenti penalisti, ammise il reato di falso se però gli scritti alterati portavano danno a colui cui tali scritti venivano attribuiti, se il dolo era rappresentato dall'intenzione di nuocere ad altri per procacciarsi un vantaggio e sempre poi quando la falsita era fine a sè stessa.

Ma quando come nel caso nostro la creazione del telegramma non poteva portare un danno a colui cui fu attribuito, nè un vantaggio al falsificatore, quando l'intenzione di nuocere ad altro è completamente esclusa, e l'alterazione fu eseguita per ottenere un fatto disapprovevole certo, ma non delittuoso, bisognerà che necessariamente venga pronunciata una sentenza che escluda il reato di falso.

Parlando dell'*uso* di una scrittura falsa così questo Eccelso Consesso si espresse nella sentenza già ricordata del 12 gennaio p. p. (Relatore Lucchini); *Una sola limitazione si può e si deve riconoscere alla parola della legge affinchè il senso ne sia conforme alla ragione per cui l'incriminazione della falsa scrittura è condizionata all'uso fattone dal colpevole o da altri*, **che cioè si tratti di un uso il quale anche se stragiudiziale sia diretto a conferire alla scrittura un valore giuridico senza di che mancherebbe l'oggettività del reato in generale e del delitto di cui è questione in ispecie.**

Applicandosi questa sola recentissima massima del Supremo Collegio, se anche tutti gli altri superiori ragionamenti a nulla valessero, la sentenza 20 agosto corr. della Corte Veneta dovrà essere annullata.

*
* *

Non per virtù del presente Ricorso che per la ristrettezza del termine rituale concesso alla sua presentazione è riuscito sconnesso e certo impari all'alta sapienza dell'Eccell. Corte, ma per la bontà giuridica della tesi dal ricorrente sostenuta, egli è convinto del voto favorevole di questo Supremo Collegio, e quindi senz'altro

conclude

perchè venga annullata la preindicata Sentenza 20 agosto 1897 N. 583 Reg. Ap. della Corte d'Appello di Venezia per non costituire il fatto addebitatogli il reato di falso di cui l'art. 280 Cod. Penale.

Verona 26 agosto 1897.

Avv. PIETRO BENINI.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google